



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore AMATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 2008

Modifica dell'articolo 17 della tariffa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative relative agli abbonamenti radio-televisivi in favore degli addetti alla pesca

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende riparare ad un'autentica ingiustizia subita da tutti coloro che ricevono il proprio sostentamento dal duro lavoro della pesca marittima, i quali fino ad oggi sono stati costretti al pagamento di una tassa, di carattere senz'altro vessatorio, posta su di un bene fondamentale per l'assolvimento della propria attività quale l'utilizzo, a bordo, di un apparecchio televisivo.

Le attuali disposizioni in materia di abbonamento alla radioaudizione stabiliscono, infatti, che il canone dovuto per la detenzione di uno o più apparecchi televisivi a bordo di natanti da pesca rientri tra gli abbonamenti speciali e sia pertanto soggetto ad un'elevata tassa di concessione governativa.

Tale specifica tassa, presente nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, successivamente modificata dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1995, n. 303, è fissata in una cifra pari a 236,00 euro per gli apparecchi di ricezione a colori.

Considerato che l'installazione di tali apparecchi a bordo non ha alcuno scopo ricreativo per l'equipaggio, bensì di supporto alla

stessa attività di pesca (come la ricezione dei bollettini meteo), appare del tutto illogico l'assoggettamento del canone alla tassa di concessione governativa.

Il presente disegno di legge, all'articolo 1, novellando l'articolo 17 della tariffa di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, con la semplice aggiunta delle parole «ad esclusione delle imbarcazioni adibite e di supporto alle attività di pesca marittima», vuole sanare una palese ingiustizia, rispondendo così ad un'istanza posta da un settore storicamente fondamentale per l'economia di molte delle regioni del nostro Paese, che oggi purtroppo versa in gravi difficoltà, sia nella difficile sostenibilità della concorrenza sleale della pesca illegale fuori dal controllo dell'Unione europea, sia per le pesanti ripercussioni indotte dall'attuale crisi petrolifera internazionale. Per tali motivi, l'esclusione della tassa sulle concessioni governative sugli abbonamenti radio-televisivi in favore degli addetti alla pesca rappresenta, a fronte di un modesto sforzo per lo Stato, un gesto di attenzione e sostegno verso una categoria che sta attraversando in questi giorni una profonda crisi di comparto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Esclusione dalla tassa di concessione governativa sugli apparecchi radiotelevisivi per le imbarcazioni adibite alle attività di pesca)

1. All'articolo 17, comma 1, lettera g), numero 2), della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui alla lettera d)» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione delle imbarcazioni adibite e di supporto alle attività di pesca marittima».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 3.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.